

UFFICIO SEGRETERIA

N. 867 del Reg. Generale delle Determinazioni

SERVIZIO: SEGRETARIO COMUNALE

N. 61 del Reg. Determine dell'area in data **09-12-2021**



Comune di Ariano nel Polesine

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

Oggetto: Costituzione fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021. Parte stabile

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese di **dicembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali – decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 che, all'art. 109 C. 2°, si richiama alle disposizioni dell'Art. 107 del capo III° del medesimo decreto individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di spesa;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 16 del 27/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

RICHIAMATA la delibera G.C. n.107 del 05/10/2021 all'oggetto: "*Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano e degli Obiettivi e delle Performance per il periodo 2021-2023*", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

VISTO il D. Lgs n. 39/2013 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190*".

DATO ATTO:

- che, a partire dall'anno 2004, le risorse finanziarie che costituiscono il Fondo Risorse Decentrate vengono suddivise in risorse stabili, aventi carattere di certezza e di stabilità, e risorse variabili, aventi carattere di incertezza e di eventualità;
- che l'importo delle risorse stabili, certe e continuative, viene quantificato senza margine di discrezionalità ed è suscettibile di incremento soltanto sulla base di specifiche disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- altresì, che le risorse variabili vengono determinate di volta in volta, con cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti, nonché su espressa volontà dell'Ente Locale che, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e delle disposizioni legislative, può decidere discrezionalmente sulla loro natura e quantità;

- che l'individuazione e la determinazione dell'importo delle risorse stabile, pertanto, spetta al Responsabile del servizio competente, mentre l'individuazione e la determinazione delle risorse variabili spetta all'organo esecutivo dell'Ente;

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 del 4.11.2020, con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio personale il Segretario comunale, dr. Giuseppe Esposito, per effetto del quale vengono attribuite le funzioni di cui agli artt. da 8 a 11 del CCNL 31.03.199, unitamente alle funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del T.U. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- anche sulla base delle disposizioni dettate CCNL, triennio 2016/2018, spetta alle singole amministrazioni la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.
- questo Ente ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

RITENUTO di procedere alla individuazione ed alla determinazione delle risorse di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 75/2017 ed in particolare l'art. 23, comma 2 secondo cui *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, assicurando nel contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

VISTO il CCNL valido per il triennio 2016/2018 stipulato in data 21 maggio 2018 ed in particolare l'articolo 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione", commi 1 e 2 secondo cui:

"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di

legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;
h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)";

VISTO altresì l'art. 15 del medesimo CCNL stipulato in data 21 maggio 2018 rubricato "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" ed in particolare il comma 5 secondo cui "A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti";

RILEVATO CHE:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse stabili 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, quali esposte nella relazione tecnico finanziaria risultano pari ad € 84.955,82;

RIBADITO che l'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 che stabilisce, per il personale dipendente del Comparto Funzioni Locali, la costituzione del Fondo risorse decentrate secondo la suddivisione tra risorse aventi carattere di stabilità (commi 1 e 2) e risorse aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità (commi 3 e 4);

DATO ATTO CHE parte delle risorse di natura stabile elencate nel citato articolo è determinata in modo vincolato sulla base di calcoli indicati nell'articolo stesso, ed è pertanto necessario procedere alla loro determinazione fermo restando che resta in facoltà della Giunta prevedere la loro integrazione con risorse destinata alla componente variabile, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 102 del 28.12.2018, Reg. Gen. N. 880/18 di costituzione definitiva del Fondo 2018;

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 34 del 09.12.2019, Reg. Gen. N. 804/19 di costituzione definitiva del Fondo 2019;

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 172 del 30.12.2020, Reg. Gen. N. 961/20 di costituzione definitiva del Fondo 2020;

DATO ATTO CHE le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, risultano pertanto essere pari ad €. 84.955,82;

CONSIDERATO CHE:

- non vi sono per l'annualità in corso ulteriori incrementi delle risorse stabili rispetto a quanto previsto ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21.5.2018, già calcolati nel Fondo 2019 e 2020 e consolidati come voci permanenti delle risorse decentrate pari rispettivamente ad € 1.664,00 e € 2.752,75;
- permane invece l'obbligo di adeguare periodicamente il Fondo ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio";
- in virtù delle cessazioni dal servizio intervenute nel 2020, in numero di 5 unità, è prevista a tal fine una integrazione pari a € 3.362,58 che va ad aggiungersi alla somma di € 2.404,48 già prevista nel fondo 2020;

RILEVATO, pertanto, che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, risultano pertanto essere pari ad €. 95.139,63 di cui € 90.722,88 soggette al limite del trattamento accessorio;

DATO ATTO, inoltre, che si provvederà ad incrementare le risorse complessivamente disponibili per la contrattazione integrativa 2021 con le risorse variabili a seguito di decisione dell'esecutivo;

VISTI gli allegati prospetti di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2021, parte stabile, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- al 31/12/2018 i dipendenti in servizio a T.I. erano 18;
- nel corso dell'anno 2019 ci sono state due cessazioni e due assunzioni;
- nel corso dell'anno 2020 sono intervenute n. 5 cessazioni e n. 1 assunzione;
- nel corso dell'anno 2021 è intervenuta ad oggi una cessazione ed un'assunzione;

VISTO l'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) con cui sono state modificate le disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2010 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ed in particolare le prescrizioni previste dall'art. 9, comma 2- bis secondo cui "*A decorrere dal 01 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*", mediante l'introduzione del seguente periodo "*A decorrere dal 01 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*";

VISTO l'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) secondo cui "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze della finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*";

VISTO l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 secondo cui "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

CONSIDERATO CHE:

- Secondo il Decreto Legge 34/2019, art. 33 comma 2, "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*";
- Il DPCM attuativo del 17 marzo 2020 e la circolare 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 226 dell'11/09/2020) applicativa di tale disposizione ha chiarito che "*il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n.34/2019*";

EVIDENZIATO CHE la disposizione normativa introdotta dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è finalizzata ad adeguare il limite 2016 alla luce del nuovo regime assunzionale in vigore dal 20 aprile 2020 e che l'adeguamento deve essere effettuato, qualora si verifichino i presupposti, nel rispetto delle disposizioni di legge e

secondo le indicazioni fornite nel D.P.C.M. del 17 marzo 2020 e dalla Ragioneria Generale dello Stato contenute nella nota prot. n. 179877/2020;

RICHIAMATA la sentenza n. 6/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – del 10 aprile 2018 in merito all'esclusione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 dai vincoli previsti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, per le attività svolte a decorrere dal 01 gennaio 2018, data di entrata in vigore della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 intervenuta sulla materia con l'art. 1, comma 526;

RICHIAMATA infine la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL valido per il triennio 2016/2018 stipulato in data 21 maggio 2018 in ordine alla esclusione dal vincolo “*degli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett a) e b)*” in quanto “*derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica*”, orientamento confermato peraltro anche dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie - con deliberazione n. 19/2018 e dall'art. 11 del D.L. n. 135/2018;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 15 giugno 2020 relativa al Conto Annuale 2019 in merito al limite anno 2016;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 28 giugno 2021 relativa al Conto Annuale 2020 in merito al limite anno 2016;

DATO ATTO che il limite anno 2016 deve tenere conto delle seguenti voci:

- fondo personale dirigente (se presente);
- fondo personale non dirigente;
- fondo costituito dalle risorse destinate alle posizioni organizzative;
- fondo finanziamento lavoro straordinario;
- fondo finanziamento prestazioni segretario comunale e provinciale;

e che lo stesso deve essere rispettato nel suo importo totale, ovvero che l'importo complessivo delle voci soggette al limite riferito all'anno 2021 deve sottostare all'importo complessivo di tali voci riferito all'anno 2016;

DATO ATTO che la quantificazione definitiva del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente come integrata con le risorse variabili deve rispettare il limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, anche in relazione alle risorse destinate ai titolari di retribuzione di posizione e risultato e agli altri fondi, le quali sommate agli importi del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente non devono superare il corrispondente ammontare per il 2016;

RILEVATO che tale verifica sarà effettuata al momento della quantificazione definitiva delle risorse dopo aver ricevuto gli indirizzi politici in merito a mezzo prospetto di verifica dei limiti posti dalla citata normativa;

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per l'anno 2021 per le risorse stabili supera il vincolo (parziale) 2016 di € 5.767,06 e, pertanto, se ne terrà conto in sede di quantificazione definitiva stabilendo se si devono operare a tal fine riduzioni;

DATO ATTO CHE le risorse di parte stabile, secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018 devono essere primariamente destinate:

- al finanziamento della quota parte dell'indennità di comparto del personale in servizio posta a carico del fondo ai sensi dell'art. 33, comma 4 del CCNL del 22 aprile 2004, per un importo di € 7.861,09;
- al finanziamento delle progressioni orizzontali del personale in servizio ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b del CCNL del 01 aprile 1999 e dell'art. 34, comma 1 del CCNL del 22 aprile 2004, per un importo di € 21.059,09;

DATO ATTO CHE:

- le somme destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali e dell'indennità di comparto vengono pagate al personale dipendente in modo puntuale, di volta in volta, unitamente allo stipendio mensile;
- le somme destinate ad alcune indennità vengono pagate al personale dipendente in modo puntuale, di volta in volta, unitamente allo stipendio mensile per rischio, disagio e specifiche responsabilità;

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art.6 bis legge 241/90: “*Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”;
- art.6 D.P.R. 62/2013: “*Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.*
- *Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici*”;
- art. 7 D.P.R. 62/2013: “*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza*”;
- Il D.P.R. n. 62/2013, il Codice di Comportamento del Comune di Ariano nel Polesine;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

VISTI:

- la Legge 241/1990,
- il TUEL 267/2000,
- lo Statuto comunale,
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6bis della legge 241/90, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- l'art. 107 “Funzioni e responsabilità dei dirigenti” D. Lgs 267/2000;
- i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il bilancio per l'esercizio in corso;

ATTESTATO quanto previsto dall'art. 147bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;

RILEVATO, pertanto, che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, parte stabile, al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile, dando atto che le risorse così determinate come da allegato si riferiscono esclusivamente alle voci che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione;

Per le motivazioni espresse in narrativa e sulla base delle proprie competenze dirigenziali

D E T E R M I N A

1. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, parte stabile, secondo i prospetti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021, parte stabile, risulta costituito dalla somma di € 95.139,63 di cui € 90.722,88 soggette a vincolo-limite 2016;
2. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2021 soggette a vincolo, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato, superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D.Lgs.75/2017 e dell'art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018 e pertanto potrebbero essere decurtate in sede di quantificazione definitiva:

3. di dare atto che con riferimento al fondo parte stabile per i dipendenti vanno preminentemente finanziati i seguenti istituti:

DECREMENTO RISORSE PER :		
Art. 68 CCNL 21/05/2018	progressioni orizzontali del personale in servizio ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b del CCNL del 01 aprile 1999 e dell'art. 34, comma 1 del CCNL del 22 aprile 2004	21.059,09
	quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004	7.861,09
	indennità vengono pagate al personale dipendente in modo puntuale, di volta in volta, unitamente allo stipendio mensile per rischio, disagio e specifiche responsabilità;	3.501,54
TOTALE DECREMENTO RISORSE		32.421,72

4. che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021-2023 ovvero, in mancanza di contratto integrativo, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risulteranno definitivamente vincolate ai sensi del punto 5.2 del principio contabile 4.2;
5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2020 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
8. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
9. di dare atto altresì che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
10. di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai soli fini della trasparenza e della pubblicità all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. come previsto dall'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009;
11. A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto segretario comunale dott. Giuseppe Esposito e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al nr. 0426 71131.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esposito Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa